### T.A.R. Napoli (Campania), Sez. I, 29/09/2025, n. 6460

#### **SVOLGIMENTO E MOTIVI**

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone che:

â?? con sentenza n. 171/2022, pubblicata il 27 gennaio 2022, il Tribunale di Nola- Sezione Lavoro, accertato il diritto al riconoscimento dellâ??intero servizio prestato in qualità di personale ATA dallâ??a.s. 2000/2001 sino allâ??immissione in ruolo, ha condannato il Ministero dellâ??Istruzione dellâ??Università e della Ricerca alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto scuola;

 $\hat{a}$ ?? la sentenza non  $\tilde{A}$ " stata impugnata ed  $\tilde{A}$ " passata in giudicato come risulta dall $\hat{a}$ ??apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;

â?? la sentenza Ã" stata notificata in data 2 marzo 2022 ai fini dellâ??esecuzione ed Ã" decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui allâ??art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996;

â?? lâ??Amministrazione non ha ottemperato alla statuizione di condanna.

Di qui la proposizione del presente ricorso con cui la ricorrente agisce per lâ??ottemperanza della predetta sentenza.

La ricorrente chiede, inoltre, fin dâ??ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia della p.a. a provvedere.

Si Ã" costituito solo formalmente il Ministero dellâ?? Istruzione e del Merito.

Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il ricorso Ã" stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dellà??Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dellà??Ufficio Scolastico provinciale ambito territoriale di Napoli.

La sentenza sopra citata ha infatti riconosciuto un obbligo a provvedere alla ricostruzione economica e giuridica della carriera della ricorrente esclusivamente in capo al M.I.U.R., ossia lâ??unico soggetto giuridico con cui la lavoratrice intrattiene il rapporto di impiego.

Ciò posto, il ricorso va accolto nella parte in cui conviene in giudizio il Ministero dellâ??Istruzione, invero:

 $\hat{a}$ ?? nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto provvedimenti del giudice ordinario, il sindacato del giudice amministrativo  $\tilde{A}$ " limitato all $\hat{a}$ ??accertamento dell $\hat{a}$ ??avvenuta (o meno) esecuzione del giudicato da parte dell $\hat{a}$ ??Amministrazione intimata;

 $\hat{a}$ ?? la sentenza di cui si chiede l $\hat{a}$ ??ottemperanza  $\tilde{A}$ " passata in giudicato ed  $\tilde{A}$ " stata notificata presso la sede reale dell $\hat{a}$ ??Amministrazione;

â?? Ã" decorso il termine di cui allâ??art. 14, comma 1, D.L. n. 669 del 1996;

 $\hat{a}$ ?? non risulta che l $\hat{a}$ ?? Amministrazione intimata, che si  $\tilde{A}$ " costituita solo formalmente nel presente giudizio, abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.

Va, quindi, ordinato al Ministero dellâ??Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica di parte.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, il Collegio nomina sin dâ??ora, quale commissario ad acta, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dellâ??Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dellâ??ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni lâ??esecuzione del giudicato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il principio della soccombenza e sono, pertanto, poste a carico del Ministero della??Istruzione della??Università e della Ricerca.

Compensate le spese nei confronti dellà??Ufficio Scolastico Regionale Campania, Uff Scolastico Reg Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli.

## P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di legittimazione passiva dellâ??Ufficio Scolastico regionale per la Campania e dellâ??Ufficio Scolastico provinciale ambito territoriale di Napoli.

Accoglie il ricorso e per lâ??effetto ordina al Ministero dellâ??Istruzione dellâ??Università e della Ricerca di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.

In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero della??Istruzione e del Merito con facoltA di delega, secondo quanto indicato in motivazione.

Condanna il Ministero dellà??Istruzione dellà??Università e della Ricerca al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari, in solido tra loro.

Compensa le spese nei confronti dellâ??Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Reg Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâ?? Autorità amministrativa.



Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con lâ??intervento dei signori magistrati (*Omissis*).

### Campi meta

Massima:  $\tilde{A}$ ? accolto il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza del Giudice ordinario (Tribunale di Nola, Sezione Lavoro) passata in giudicato, che abbia accertato il diritto di un membro del personale ATA alla ricostruzione della carriera (ai fini giuridici ed economici) per l'intero servizio prestato fino all'immissione in ruolo.

# Supporto Alla Lettura:

### IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

In base allâ??art. 112 del Codice del processo amministrativo, lâ??ottemperanza pu $\tilde{A}^2$  essere domandata per:

- sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
- sentenze esecutive e altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
- sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e altri provvedimenti ad esse equiparati;
- sentenze passate in giudicato e altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio della??ottemperanza;
- lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

Il Giudice amministrativo competente Ã" quello che ha adottato la decisione di cui si domanda lâ??ottemperanza (ovvero il Tar la cui decisione sia stata confermata in appello) oppure il Tar della circoscrizione in cui si trova lâ??Autorità (diversa dal Giudice amministrativo) che ha adottato la decisione oggetto di azione. Quanto al rito, il giudizio di ottemperanza rientra tra quelli che si svolgono in camera di consiglio ed Ã", dunque, caratterizzato dal dimezzamento dei termini processuali (esclusi quelli introduttivi). Il Giudizio si conclude con sentenza in forma semplificata (oppure con ordinanza Ã" ad unâ??ordinanza che si deve ottemperare) e con la quale il Giudice adito, se accoglie il ricorso:

- ordina lâ??ottemperanza prescrivendo le modalità esecutive
- dichiara la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato;
- dichiara lâ??inefficacia degli atti adottati in violazione o elusione di decisioni (solo esecutive) esecutive;
- nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
- se del caso, fissa una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo.

La disciplina di rito sopra esposta si applica anche in sede di eventuale impugnazione. Il principio costituzionale della??effettivit\(\tilde{A}\) della tutela giurisdizionale richiede che la sentenza emanata nei confronti della parte soccombente, venga portata ad esecuzione anche senza la cooperazione di quest\(\tilde{a}\)?ultima e il giudizio di ottemperanza serve proprio a dare esecuzione alle sentenze pronunciate nei confronti della P.A., ove questa non provveda direttamente.